

COMUNE DI MONTALTO DORA

Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027** AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D. L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021”

La sottoscritta Dott.ssa Teresa Rotolo, Revisore unico dei conti del Comune di Montalto Dora

PREMESSO che

- in data 15/05/2025 è stata chiesta l'espressione di un parere in merito alla proposta di Delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: “*APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D. L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021*”;
- con deliberazione n. 8 del 5/2/2025, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e con deliberazione n. 9 di pari data il Bilancio di Previsione 2025/2027

VISTI

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, (c.d. Legge finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.Lgs n. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che con l'inserimento del comma 557-quater alla Legge n. 296/2006 dispone che: “*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*” ovvero del triennio 2011/2013;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che: “*... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.(omissis)*”;

- il Decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ha stabilito le misure per la determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni con riferimento al personale a tempo indeterminato;
- il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", attuativo dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO stabilendo, come da Decreto 30/06/2022, n. 132, che il P.T.F.P. troverà collocazione nella sezione 3.3 denominata "*Piano triennale dei fabbisogni di personale*" e ha regolamentato le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per enti con meno di cinquanta dipendenti;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

CONSIDERATO

- che l'Ente rientra nella fascia demografica dei piccoli Comuni ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 158/2017, avendo una popolazione al 31.12.2022 inferiore ai 5.000 abitanti;
- che l'Ente ha meno di 50 dipendenti computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per la compilazione della tabella 12 del Conto annuale;
- che alla data attuale non sono emerse situazioni di personale in esubero, come dichiarato dai Responsabili di Area nel documento allegato alla proposta di Delibera Comunale;
- che, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, l'Ente intende confermare il piano vigente previsto nella delibera di GC . 36 del 21/04/2021 avente ad oggetto "*PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 APPROVAZIONE*"
- che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2025 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal D.M. 17.03.2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2023	€ 514.991,48
+ SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M.	€ 152.563,98
= LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE	€ 667.555,46
≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2025	€ 618.620,00
<i>n.b.: la spesa personale previsionale 2025 è stata determinata secondo la nozione del d.m. 17/03/2020 (quindi senza Irap), tenuto conto delle scelte assunzionali previste nella presente programmazione dei fabbisogni, sia a tempo indeterminato che mediante forme di lavoro flessibile.</i>	

VERIFICATO

- che la spesa di personale previsionale si mantiene al di sotto della spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. come segue:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
	2011	2012	2013
Valore medio triennio 2011/2013	661.074,62		

Visti i prospetti del Bilancio 2025/2027 e rilevato che in sede previsionale la spesa di personale si mantiene

contenuta nel rispetto della media del triennio 2011/2013

- che viene rispettato il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- che l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente al programma di assunzioni per il triennio 2024/2026, come previsto nella presente Delibera, secondo i calcoli elaborati ai sensi della vigente normativa;
- che il Bilancio di Previsione 2025-2027 e l'ultimo Rendiconto approvato 2024 rispettano gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio;
- che con la presente deliberazione ha effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*
- il regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi


Tutto ciò premesso il Revisore

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D. L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021"

Pianezza, 21.05.2025

Il Revisore dei conti



(dott. ssa Teresa Rotolo)